



COMUNICATO UFFICIALE N.43 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 29/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., al Regolamento Sanitario e al Regolamento A.I.A..

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/A

Il Consiglio Federale

- viste le proposte di modifica alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., al Regolamento Sanitario e al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;
- visto l'art . 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., al Regolamento Sanitario e al Regolamento A.I.A., come da testi allegati sub A), sub B) e sub C).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL’A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 1 - Organi tecnici</p> <p>A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell’A.I.A. composti da un Responsabile e più componenti, sono:</p> <p>a. Commissione Arbitri per il campionato di Serie A (C.A.N. A) b. Commissione Arbitri per il campionato di Serie B (C.A.N. B) c. Commissione Arbitri per i campionati di Divisione Unica (C.A.N. PRO) d. Commissione Arbitri per i Campionati Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D)</p> <p>e. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e calcio femminile (C.A.I.) f. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5) g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS).</p> <p>B. ORGANI TECNICI PERIFERICI Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:</p> <p>a. Comitato Regionale Arbitri–C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).</p> <p>Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici 1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri, fissate dal Comitato Nazionale. 2. Gli organici degli associati, esaminate le</p>	<p>Art. 1 - Organi tecnici</p> <p>A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell’A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:</p> <p>a. Commissione Arbitri per il campionato di Serie A (C.A.N. A); b. Commissione Arbitri per il campionato di Serie B (C.A.N. B); c. Commissione Arbitri per il campionato di Serie C C.A.N. C); d. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D); e. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e per il campionato interregionale di calcio femminile (C.A.I.); f. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5); g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS).</p> <p>B. ORGANI TECNICI PERIFERICI Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:</p> <p>a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).</p> <p>Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici 1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.</p>

proposte degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, sono stabiliti dal Comitato Nazionale per ogni stagione sportiva.

3. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.

4. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

5. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;

b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;

c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.

2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VAR PRO), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.

3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;

b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;

c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.

La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.

6. Gli A.E., A.A. e O.A. possono essere avvicendati dal ruolo, indipendentemente dalle stagioni di appartenenza.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione, devono essere inseriti:

a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento aggiornato personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari che comunque riguardino l'arbitro stesso;

b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;

c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile) soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare;

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a

Giudiziaria;

e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.

La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno cinque stagioni sportive successive al venir meno del vincolo associativo, devono essere inseriti:

a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;

b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;

c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);

d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 43, comma 1 lett. e), del Regolamento, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato

loro disposizione a inserire:

- a. un foglio notizie di cui al punto 1.c;
- b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
- c. copia delle eventuali lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
- d. l'ultima scheda tecnica.

3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. debbono risultare:

- a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.

4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:

- a. il cognome, la Sezione degli A.E., e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
- b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
- e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di eventuale visionatura congiunta.

Il fascicolo, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo potrà essere predisposto in modalità informatica e trasmesso tramite la piattaforma informatica AIA.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico degli A.E, A.A. e O.A., passati a disposizione di altro O.T., deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, a quello di nuova appartenenza.

Per il passaggio alla C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 e tra O.T.N. sarà trasmessa la documentazione di cui all'art. 3.2. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per

a loro disposizione a inserire:

- a. un foglio notizie di cui al punto 1.c;
- b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
- c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
- d. l'ultima scheda tecnica.

3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:

- a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.

4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:

- a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
- b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
- e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.

5. Sulla scheda tecnica dell'A.E. VAR PRO deve risultare:

- a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.

6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.E. VAR PRO, A.A. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.

Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno

almeno cinque stagioni sportive

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. E' fatto divieto, agli Organi Tecnici, l'impiego di A.E. ed A.A. privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E. ed A.A. devono consegnare al proprio O.T. il certificato d'idoneità alla "attività agonistica", rilasciato a norma di legge, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

3. Qualora l'O.T. di appartenenza sia diverso dall'O.T.S., l'associato, ai fini di un suo eventuale impiego tecnico presso l'O.T.S., deve previamente consegnare al proprio Presidente di Sezione copia del prescritto certificato medico autocertificata conforme all'originale rimesso all'Organo Tecnico di appartenenza

4. Gli A.E., ed A.A. debbono superare i test atletici programmati dagli OO.TT..

5. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilirà ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.

6. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non

cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. E' fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.

3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.

4. Gli A.E. VAR PRO devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dalle presenti Norme di

superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva.

Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente sesto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

7. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono, di norma, essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione, e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

Qualora gli A.E. e A.A., per causa a loro imputabile, non prestino tale attività minima ovvero riportino, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T..

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, altresì, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, nonché, ove previsti dalla FIGC, degli arbitri con le funzioni di addizionale d'area, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale.

Funzionamento.

5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT..

6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.

7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva.

Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

7. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di addizionale d'area, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant*

<p>3. Gli A.E., e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono essere controllati da O.A. e, in ogni caso, almeno sette volte, ad eccezione degli A.E. BS, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.</p> <p>4. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., in ragione dell'età, devono essere controllati, nel corso di ogni stagione sportiva:</p> <p>a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;</p> <p>b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T..</p> <p>5. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:</p> <p>a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare;</p> <p>b. almeno una volta, se abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre e, di massima, non più di sei volte, di cui almeno una e non più di tre da parte</p>	<p><i>referee</i> (AVAR).</p> <p>Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara o di addizionale d'area provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri ed assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.</p> <p>Il Responsabile della CAN A, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di <i>video assistant referee</i> (VAR) e di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.</p> <p>3. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata</p> <p>Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T..</p> <p>4. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:</p> <p>a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;</p> <p>b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T..</p> <p>5. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:</p> <p>a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare;</p> <p>b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R.</p>
---	--

dell'O.T.S. o di uno dei componenti di cui all'art. 43.3.

6. Il voto da assegnare all'A.E., ed A.A. deve risultare da una completa stesura, da parte dell'O.A. e dell'O.T., delle relazioni in vigore nella stagione sportiva presso gli OO.TT. di competenza, approvate dal Comitato Nazionale.

7. Al termine di ogni visionatura gli O.A., operanti in seno agli OO.TT. periferici, dovranno rilasciare riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara.

8. Il voto assegnato dall'O.A. potrà essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non potrà essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

Gli OO.TT. che operano nei campionati professionistici e la C.A.N. 5, limitatamente alle gare di Serie A, hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato

o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.

6. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

I singoli voti di tale scala numerica, secondo i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva.

7. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara.

8. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A..

Gli OO.TT. nazionali hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al

ad A.E., e A.A. sarà quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di scostamento dal voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico dovrà inviare la lettera di cui al successivo art. 9 all'Osservatore interessato.

9. Gli OO.TT., per la determinazione della media globale definitiva per ogni A.E., ed A.A., procederanno come segue:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'Osservatore interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

9. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri ed assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 15.

10. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a

10. I voti assegnati dagli O.A. e dall'O.T. ad arbitri ed assistenti della CAN B impiegati in gare del Campionato di Serie A non concorrono a determinare né la media dei voti assegnati, rispettivamente, dagli O.A. e dall'O.T., né la media globale definitiva, ma saranno valorizzati nell'ambito dei criteri previsti dal successivo comma 10 per la relazione di fine stagione.

Analoga procedura deve essere seguita per i voti assegnati ad arbitri ed assistenti valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, ferma la valorizzazione delle votazioni conseguite nell'ambito dei criteri previsti dal successivo comma 10.

11. A livello di OO.TT. periferici è ammessa la visionatura congiunta esclusivamente tra il responsabile ed i componenti dell'O.T. e l'O.A..

12. La posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente le proposte di promozione e avvicendamento, ma la stessa ha valore indicativo per un elenco che ogni O.T. dovrà predisporre nella compilazione della relazione di fine stagione, indicando eventuali altri criteri con apposita relazione per le definitive valutazioni del Comitato Nazionale.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Qualora gli O.A., per causa a loro imputabile, non prestino tale attività minima ovvero riportino, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. Gli OO.TT. devono valutare la relazione dell'O.A. attribuendole un voto, secondo un criterio numerico stabilito dal Comitato Nazionale,

disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T..

11. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara e di addizionale d'area non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri ed assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

12. Gli O.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T..

sentito il Settore Tecnico Arbitrale.

15. La valutazione degli O.A., da parte dell'O.T., per una graduatoria finale, dovrà essere eseguita come segue:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- media dei voti delle eventuali visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse.

La media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma di quelle sopra indicate diviso due.

13. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A..

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

14. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 15.

15. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T..

16. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata in occasione dei raduni

tecnici dei vari Organi Tecnici, mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

a. per gli arbitri ed assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N. A, della C.A.N. B, della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;

b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;

c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;

d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.

17. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. ed O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell'avvicendamento.

16. La C.A.N. PRO, C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 dovranno far pervenire agli associati e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E, degli A.A. ed O.A. rispettivamente come segue:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
- entro il 31 gennaio di ogni anno con la situazione aggiornata almeno al 15 gennaio;
- entro il 30 aprile con la situazione aggiornata almeno al 15 aprile.

17. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità e con la stessa tempistica ma limitatamente alle scadenze del 31 gennaio e del 30 aprile, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P..

18. Fermo il contenuto dei due precedenti capoversi, è facoltà del Comitato Nazionale, d'intesa con il Settore Tecnico, predisporre modalità attuative per la trasmissione integrale ovvero parziale delle relazioni degli osservatori arbitrali ad A.E. e A.A.

Art. 7 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

- a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;
- b. il numero delle gare;
- c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
- d. l'attività internazionale;
- e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;

18. La C.A.N. A, la C.A.N. B, la C.A.N. C, la C.A.N. D, la C.A.I. e la C.A.N. 5 devono far pervenire agli associati le medie degli A.E., degli A.A. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

La C.A.N. A e la C.A.N. B inviano le medie, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., mentre gli altri Organi Tecnici provvedono a tale invio per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

19. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P..

Art. 7 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR

1. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie A (CAN A) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di *assistant video assistant referee* (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.

2. La funzione di *video assistant referee* (VAR) è assicurata:

- a) dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN A e della CAN B in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;
- b) dagli arbitri effettivi VAR PRO che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.

f. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.

3. La funzione di *assistant video assistant referee* (AVAR) è assicurata da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN A e della CAN B, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, e dagli arbitri di cui al precedente comma.

4. Il Responsabile della CAN A provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali *video assistant referee* (VAR), concorrono a formare una graduatoria di merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo degli A.E. VAR PRO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.

I criteri di valutazione degli arbitri con funzioni di *video assistant referee* (VAR) sono quelli indicati nel successivo art. 34, comma 3.

6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri appartenenti alla CAN B dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

7. La C.A.N. A deve far pervenire agli arbitri effettivi che hanno svolto la funzione di *video assistant referee* (VAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

La C.A.N. A invia la media, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A.

Art. 8 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

- a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;
- b. il numero delle gare;
- c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
- d. l'attività internazionale;
- e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;
- f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente;
- g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.;
- h. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.

Art. 8 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.

Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati *in itinere* o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 9 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.

Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati *in itinere* o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 9 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che le inviano al Presidente dell'A.I.A.;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T..

Art. 10 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A..

2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che la inviano solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T..

Art. 10 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che le inviano al Presidente dell'A.I.A.;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T., e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.

Art. 11 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A..

2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che la inviano solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di

3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 11 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione.

A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.

2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.

Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 12 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 13 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A. e

Sezione se non svolgente funzioni di O.T., nonché, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.

3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 12 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione.

A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.

2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.

Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 13 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Visite alle sezioni da parte dei

dei C.P.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 48, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva far visita alle Sezioni A.I.A..

TITOLO SECONDO - ATTIVITA' ARBITRALE**Art. 14 - Limiti di età**

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 15° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A, salvo quanto previsto dall'art. 47.1 del Regolamento A.I.A., per gli arbitri effettivi internazionali inquadrati nella categoria Elite-UEFA.;
- il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. PRO;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
- il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I.;
- il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- il 45° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali.

2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A;
- il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. PRO;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione

C.R.A. e dei C.P.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 52, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A..

TITOLO SECONDO - ATTIVITA' ARBITRALE**Art. 15 - Limiti di età**

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 15° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA;
- il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
- il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I.;
- il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- il 45° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali.

2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A;
- il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- il 32° anno per coloro che operano a

della C.A.N. D.

3. I predetti limiti di età non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.

4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S. purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.

5. O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al compimento del 75° anno di età al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno). L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età. Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.

6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 60, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Art. 15 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono fissati dal Comitato Nazionale, di norma, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.

2. Gli organici degli arbitri sono stabiliti dal Comitato Nazionale in base alle promozioni e agli avvicendamenti di fine stagione, nonché ad ogni

disposizione della C.A.N. D.

3. A.E. VAR PRO: l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) il 50° anno.

4. Fermo il limite massimo del 45° anno, gli altri limiti di età di impiego negli Organi Tecnici Nazionali, di cui al primo e al secondo comma, non si applicano agli arbitri e agli assistenti arbitrali donne.

5. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica, fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.

6. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.

Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.

7. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 55 e 64, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Art. 16 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici e gli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.

2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito

ulteriore valutazione tecnica. tenuto conto delle seguenti indicazioni di massima:

- promozioni dalla C.A.N. B alla C.A.N. A in numero di 2;
- promozioni dalla C.A.N. PRO alla C.A.N. B in numero di 5;
- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. PRO in numero di 20;
- promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero di 90;
- avvicendamenti dalla C.A.N. A in numero di 2;
- avvicendamenti dalla C.A.N. B in numero di 3;
- avvicendamenti dalla C.A.N. PRO in numero di 15;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30.

3. Il Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, d'intesa con la C.A.N. D e la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.

istituzionale.

3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:

a. per gli arbitri:

- promozioni dalla C.A.N. B alla C.A.N. A in numero di 2;
 - promozioni dalla C.A.N. PRO alla C.A.N. B in numero di 5;
 - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;
 - promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60;
 - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero di 90;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. A in numero di 2;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. B in numero di 3;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40;
 - avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30;
- b. per gli assistenti arbitrali:
- promozioni dalla C.A.N. B alla C.A.N. A in numero di 5;
 - promozioni dalla C.A.N. PRO alla C.A.N. B in numero di 7;
 - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30;
 - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. A in numero di 5;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. B in numero di 5;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 85.

4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri ed assistenti arbitrali.

In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la

<p>4. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione</p>	<p>stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,</p> <p>Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.I., sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.</p> <p>In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.</p> <p>6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.</p> <p>7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T.</p>
--	--

motivata secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 16 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.I.

Possono essere proposti per il ruolo C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 5 ed un massimo di 7 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 ad un massimo di 4 volte.

Tutte le relazioni delle visionature dell'arbitro selezionato effettuate durante l'ultima stagione sportiva, dovranno pervenire al Comitato Nazionale che le trasmetterà alla C.A.I. dopo averle valutate, unitamente alla proposta di immissione nel ruolo.

interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 17 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.I.

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.I..

3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la

Art. 17 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. D

1. Possono essere proposti per il ruolo C.A.N. D gli arbitri in base ad una graduatoria di merito in ambito nazionale ed agli organici di fine stagione, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 7 volte e da componenti l'Organo Tecnico per almeno 2 volte.

promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.I. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 18 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D

1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile.

3. E' data facoltà alla C.A.I. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria

Art. 18 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. PRO

1. Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. PRO gli A.E. che:
 - a. non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. siano stati visionati con esito favorevole, nella stagione sportiva precedente, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.

finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 19 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile.

3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al

Art. 19 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. B

Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. B gli arbitri che:

- a. non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. siano stati visionati con esito favorevole, nell'ultima stagione sportiva, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.

primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 20 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. B

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. B gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile.

3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. B.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi

Art. 20 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. A

1. Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. A gli arbitri che:

- a. non abbiano compiuto il 38° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. siano stati visionati con esito favorevole, nell'ultima stagione sportiva, da almeno sette O.A. e da almeno due componenti l'Organo Tecnico.

2. Con le modalità previste dal Comitato Nazionale, è data la possibilità di utilizzare, durante la stagione sportiva, A.E. e A.A. della C.A.N. B nelle gare di competenza della C.A.N. A.

del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. B ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale

Art. 21 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. A

1. La C.A.N. B propone per la promozione alla C.A.N. A gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 38° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 4 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. B dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile.

3. E' data facoltà alla C.A.N. B di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo e al secondo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. A.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi

Art. 21 - Avvicendamenti A.E. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. La C.A.N. A avvicenderà dall'attività gli A.E.:
- a) per motivate valutazioni tecniche;
 - b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;
 - c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che non siano in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva;
 - d) per decorso di dieci stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che hanno rivestito o rivestano la qualifica da internazionale, ma non sono inseriti nelle prime due fasce di merito dell'UEFA, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva.
2. L'avvicendamento dal ruolo internazionale non determina la cessazione dall'attività.
3. L'avvicendamento degli internazionali inseriti nelle prime due fasce di merito della UEFA può essere disposto unicamente per i motivi di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
4. La C.A.N. B avvicenderà dall'attività gli A.E.:
- a) per motivate valutazioni tecniche;
 - b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;
 - c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo.
5. La C.A.N. PRO avvicenderà dall'attività gli A.E.:
- a) per motivate valutazioni tecniche;

del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. B ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale

Art. 22 - Avvicendamenti A.E. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dimissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
 - f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione

<p>b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;</p> <p>c) per decorso di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo.</p> <p>6. La C.A.N. D avvicenderà dall'attività gli A.E.:</p> <p>a) per motivate valutazioni tecniche;</p> <p>b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;</p> <p>c) per decorso di tre stagioni sportive effettive nel ruolo.</p> <p>7. La C.A.I. avvicenderà dall'attività gli A.E.:</p> <p>a) per motivate valutazioni tecniche;</p> <p>b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;</p> <p>c) per decorso di due stagioni sportive effettive nel ruolo.</p>	<p>utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in due stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.I., elevato a tre stagioni per gli arbitri donne; 2) in tre stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne; 3) in quattro stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne; 4) in otto stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. B; 5) in otto stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. A non in possesso della qualifica di arbitro internazionale; <p>3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. A e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.</p> <p>4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.</p> <p>Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in
---	---

<p>Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.</p> <p>8. Gli A.E. avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali potranno invece:</p> <p>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);</p> <p>b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</p> <p>c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N.</p>	<p>ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.</p> <p>5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D, alla C.A.N. C, alla C.A.N. B e alla C.A.N. A ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.</p> <p>In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <p>a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;</p> <p>b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;</p> <p>c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</p> <p>6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.</p> <p>8. Gli A.E. avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali potranno invece:</p> <p>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);</p> <p>b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</p> <p>c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N.</p>
---	--

superiore, con esclusione della C.A.N. A, nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali

1. I ruoli degli A.A., a disposizione della C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO e della C.A.N. D, sono formati, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale, mentre quello a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è formato dallo stesso O.T.R. o O.T.P., in base alle esigenze reali.

2. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. A avviene, tra gli A.A. promossi della C.A.N. B che alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 38 anni.

3. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. B avviene tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 35 anni:

a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.N. PRO (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del totale richiesto;

b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. PRO, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto.

4. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. PRO avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 32 anni:

a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli A.E. avvicendati ai sensi dell'art. 21 dalla C.A.N. D (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del numero totale richiesto;

b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto.

5. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. D avviene tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 29 anni:

a. per promozione dal ruolo, in base ad una graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva compilata dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 e che abbiano svolto attività nel ruolo nei campionati regionali o

superiore, con esclusione della C.A.N. A, nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23;

d. transitare nel ruolo di A.E. VAR PRO, se in possesso dei requisiti.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali

1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dalla C.A.N. B ed avvicendamento dalla C.A.N. A del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.

2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. B e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:

a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;

b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto;

c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.

3. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:

a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 15% del numero totale delle promozioni;

b. per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 16, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.

4. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è

provinciali per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato di competenza;

b. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.I. (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 15% del totale richiesto.

6. Gli aspiranti a domanda prescelti per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. presso gli OO.TT. C.A.N. B, C.A.N. PRO e C.A.N. D saranno tenuti a frequentare un apposito corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale, cui potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 17, 18 e 19.

Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei punti da 1 e 5 del presente articolo.

6. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. avviene a domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive

effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.

5. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. presso gli OO.TT. C.A.N. B, C.A.N. C e C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 24, 25 e 26.

Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

Art. 24 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 29° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;

c. essere stati visionati nella stagione sportiva

da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;

d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.

3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 25 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali di sesso femminile.

3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 26 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. B

1. La C.A.N. C propone per la promozione

alla C.A.N. B gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali di sesso femminile.

3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. B.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. B ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale

Art. 27 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. A

1. La C.A.N. B propone per la promozione alla C.A.N. A gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 38° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 4 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. B dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali di sesso femminile.

3. E' data facoltà alla C.A.N. B di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo e al secondo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. A.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. A ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 22 - Avvicendamenti A.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. La C.A.N. A avvicenderà dall'attività gli A.A.:
 - a) per motivate valutazioni tecniche;
 - b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;
 - c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che non siano in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva;
 - d) per decorso di dieci stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che hanno rivestito la qualifica da internazionale, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva.
2. L'avvicendamento dal ruolo internazionale non determina la cessazione dall'attività.
3. L'avvicendamento degli assistenti in possesso della qualifica di internazionale può essere disposto unicamente per i motivi di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
4. La C.A.N. B avvicenderà dall'attività gli A.A.:
 - a) per motivate valutazioni tecniche;
 - b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;
 - c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo.
5. La C.A.N. PRO avvicenderà dall'attività gli A.A.:
 - a) per motivate valutazioni tecniche;
 - b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;
 - c) per decorso di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo.
6. La C.A.N. D avvicenderà dall'attività gli A.A.:
 - a) per motivate valutazioni tecniche;
 - b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14;
 - c) per decorso di tre stagioni sportive effettive nel ruolo.

Art. 28 – Avvicendamenti degli A.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
 - f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
 - 1) in tre stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;
 - 2) in quattro stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;
 - 3) in otto stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. B;
 - 4) in otto stagioni sportive per gli assistenti

arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. A non in possesso della qualifica di arbitro internazionale.

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. A e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D, alla C.A.N. C, alla C.A.N. B e alla C.A.N. A ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4,

7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO e dalla C.A.N. D potranno:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 24 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti.
2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.

l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione della risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. C e dalla C.A.N. D potranno:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 29 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti.
2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.

3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.

4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri, assistenti e osservatori arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22 e 31, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.

Art. 25 – O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali

1. Possono svolgere attività di O.A. gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 4, Regolamento A.I.A..

2. Al termine di ogni stagione sportiva, gli OO.TT. devono trasmettere al Comitato Nazionale una graduatoria di merito relativa alle prestazioni degli O.A. a loro disposizione, sulla scorta della quale il Comitato Nazionale provvederà agli avvicendamenti e alla predisposizione della formazione dei ruoli per la stagione sportiva successiva.

3. Gli O.A. sospesi a seguito di incompatibilità possono essere reinseriti a domanda nel ruolo di Inquadramento solo nella stagione sportiva successiva al venir meno della causa di incompatibilità, fermo il limite massimo di sospensione previsto dal successivo art. 31.

3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.

4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 22, 28 e 32, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.

Art. 30 – Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione

1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 6, Regolamento A.I.A..

2. Gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:

- a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;
- b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.

3. L'organico degli O.A. a disposizione della C.A.N. A, della C.A.N. B, della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.

Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del

precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Il Comitato Nazionale, determinato ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. per la C.A.N. A:

- abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
- siano stati responsabili della C.A.N. A o della C.A.N. B;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. A o della C.A.N. B;

b. per la C.A.N. B:

- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. A o della C.A.N. B
- siano stati responsabili della C.A.N. C;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;

c. per la C.A.N. C:

- siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. internazionali o A.A. a

disposizione della C.A.N. A per almeno sei stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. D;
- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;

d. per la C.A.N. D:

- siano stati A.E. internazionali di calcio femminile;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per quattro stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. A per meno di sei stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;
- abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;

e. per la C.A.I.:

- siano stati A.A. internazionali di calcio femminile;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per meno di 4 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per almeno quattro stagioni

Art. 26 - Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. A

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. A è formato dal Comitato Nazionale:

a. inserendo coloro che abbiano svolto lodevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. B, in base alla relativa graduatoria di merito;

b. scegliendoli fra gli A.B., Dirigenti benemeriti e osservatori arbitrali, che ne facciano domanda e che, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
- siano stati responsabili della C.A.N. A o della C.A.N. B.

Art. 27- Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. B

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. B è formato dal Comitato Nazionale:

a. inserendo coloro che abbiano svolto lodevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. PRO, in base alla relativa graduatoria di merito;

b. scegliendoli fra gli A.B., Dirigenti benemeriti e osservatori arbitrali, che ne facciano domanda e che, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. A o della C.A.N. B;
- siano stati responsabili della C.A.N. PRO;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale.

sportive componenti della C.A.I.;

- abbiano svolto qualificata attività per almeno 4 stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale;
- abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S..

6. E' data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 28 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. PRO

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. PRO è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. D, in base alla relativa graduatoria di merito.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.;
- b) siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- c) siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. PRO;
- d) siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale.

Art 29 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. D

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. D è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva della C.A.I. per almeno una stagione sportiva completa.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati A.A. internazionali o A.E. internazionali di calcio femminile;
- b. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.
- c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. PRO per quattro stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- d. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D o della C.A.I.;
- e. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS.

Art 30 Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.I.

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.I. è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. classificandosi ai primi posti della graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva dell'Organo Tecnico Regionale per almeno una stagione sportiva completa.

2. Il Comitato Nazionale al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. siano stati A.A. internazionali di calcio femminile;

b. siano stati A.A. del ruolo ordinario a disposizione della C.A.N. A, per almeno 3 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. PRO per meno di 4 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

d. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

e. abbiano svolto qualificata attività per almeno 4 stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale;

f. abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S..

Art. 31 Avvicendamenti O.A.

1. La permanenza degli O.A. nel ruolo della C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO, C.A.N. D e C.A.I. non può essere superiore a 5 stagioni sportive per ogni singola Commissione.

2. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art.

Art. 31 – Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. per dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza

48, comma 7, del Regolamento A.I.A.

3. La sospensione dal ruolo O.A. a disposizione dell'O.T.N. per incarichi incompatibili non può essere superiore a 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito in quello dell'O.T.S. ad eccezione dei seguenti incarichi:

- a) dal Presidente, vice Presidente e dei componenti del Comitato Nazionale;
- b) di tutti i componenti del settore tecnico arbitrale;
- c) dei responsabili e dei componenti degli organi tecnici nazionali e periferici;
- d) Presidente di Sezione anche non svolgente funzioni di O.T.S..

interventute nel corso della stagione;

b. per mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;

c. per adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

d. per decorso del limite massimo di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico Nazionale senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, eccezion fatta per gli O.A. alla C.A.N. A, per i quali il predetto termine di cinque stagioni sportive opera in via automatica.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di cinque stagioni sportive nell'organico previsto per ciascun Organo Tecnico.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo

Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 48, comma 7, del Regolamento A.I.A.

6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 51 del Regolamento mantiene il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S..

7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

TITOLO TERZO

ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO ASSISTANT REFEREE - VAR

Art. 32 – Le funzioni e l'organico degli arbitri effettivi VAR PRO

1. Le funzioni di *video assistant referee* (VAR) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N. A e della C.A.N. B, designati con le modalità di cui al precedente art. 7, e dagli arbitri che hanno ottenuto la qualifica di arbitri effettivi VAR (A.E. VAR PRO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N. A.

2. L'organico degli A.E. VAR PRO è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 16.

3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* è di quattro stagioni sportive e l'attività di A.E. VAR PRO è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età.

4. Gli A.E. VAR PRO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, né rivestire alcun incarico tecnico.

Art. 33 Inquadramento degli A.E. VAR PRO

1. L'organico degli A.E. VAR PRO e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 16.

2. Possono essere inseriti nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. avere svolto attività quali arbitri effettivi a disposizione della C.A.N. A o della C.A.N. B per almeno quattro stagioni sportive;

b. avere svolto le funzioni di *video assistant referee* – VAR in almeno venti gare del campionato di Serie A o di Serie B o di Coppa Italia;

c. avere diretto, quale arbitro, almeno una gara del campionato di Serie A con la video assistenza arbitrale.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Responsabile della CAN A, delibera l'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO degli arbitri effettivi avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti risultati ai primi posti utili della graduatoria di merito di cui all'art. 7, fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.

4. L'inserimento nell'organico degli A.E.

VAR PRO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri a disposizione della CAN A e della CAN B.

Art. 34 Impiego e controllo delle prestazioni degli arbitri effettivi VAR PRO

1. Gli A.E. VAR PRO devono essere impiegati nella funzione di *video assistant referee* con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva, compatibilmente con l'impiego nella medesima funzione degli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N. A e della C.A.N. B.

2. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono designati dal Responsabile della C.A.N. A nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale.

3. La valutazione delle prestazioni degli A.E. VAR PRO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore. Il voto definitivo della prestazione dell'A.E. VAR PRO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.

I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. A ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.

4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico agli arbitri effettivi VAR PRO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. VAR PRO.

La media globale definitiva di ciascun A.E. VAR PRO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri effettivi VAR PRO, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che,

insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi VAR PRO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

5. La C.A.N. A deve far pervenire ai singoli A.E. VAR PRO, e, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., le rispettive medie, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

6. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. A, anche in via congiunta con la C.A.N. B, con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico.

Art. 35 Avvicendamenti degli A.E. VAR PRO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. A propone la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. In via prioritaria, la C.A.N. A propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi VAR PRO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro effettivo VAR PRO, dell'attività minima prescritta dall'art. 34, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento del limite di età di cui all'art. 32;
- f. decorso del limite massimo di quattro stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. A quale arbitro effettivo VAR PRO.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il

numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. A propone la dismissione di arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri effettivi VAR PRO da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi VAR PRO:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 34, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per gli A.E. VAR PRO.

Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. Gli A.E. VAR PRO avvicendati possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 45° anno di età.

TITOLO TERZO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL
"CALCIO A CINQUE"

Art. 32 - Limiti di età

L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza

TITOLO QUARTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL
"CALCIO A CINQUE"

Art. 36 - Limiti di età

L'attività di A.E. è consentita in base

fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 e dell'O.T.R. e dell'O.T.P..

Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.

Art 33 – Formazione organici O.T.R., O.T.P. e C.A.N. 5

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.

2. L'organico degli A.E. di Calcio a cinque a disposizione della C.A.N. 5, per i campionati di serie A e B, è formato in base agli inserimenti ed agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restando le seguenti indicazioni di massima:

- inserimenti in numero di 30;
- avvicendamenti in numero di 30.

3. Entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva il Comitato Nazionale, d'intesa con la C.A.N. 5, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. e C.P.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.

all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 e dell'O.T.R. e dell'O.T.P.

Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.

Art. 37 – Formazione organici O.T.R., O.T.P. e C.A.N. 5

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16.

3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri ed osservatori a disposizione, ha facoltà di inserire gli stessi in tre fasce di merito, denominate fascia "A", fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, serie A2 e serie B), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.

4. Gli A.E. di Calcio a 5 avvicendati dalla C.A.N. 5 sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21 comma 7. Esclusivamente gli A.E. di Calcio a 5 avvicendati dopo la permanenza di una stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.

5. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:

a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;

b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;

c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5.

Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 34 – Passaggi alla C.A.N. 5

1. Possono essere proposti alla C.A.N. 5 per svolgere attività nei ruoli del Calcio a cinque nazionale, gli A.E. in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;

b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5;

c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima

Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri ed osservatori inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri ed osservatori.

4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:

a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;

b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione ;

c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5.

5. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 38 – Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;

b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico Nazionale;

c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di

stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da quattro O.A. e da 2 componenti l'O.T., ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore come stabilito dal Comitato Nazionale ad inizio stagione.

Art. 35 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto, per almeno due stagioni sportive, notevole e qualificata attività quale O.A. per il calcio a 5 a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva dell'ultima stagione.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5;
- b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;
- c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore.

d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 39 –Promozione degli O.A. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.A.N. 5 presentate,

Art. 36 - Avvicendamenti dal ruolo

1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. 5 avvicenderà dal ruolo:
 - a. gli A.E. del Calcio a 5 che avranno maturato dieci stagioni sportive di permanenza nel ruolo della C.A.N. 5 e non facciano parte del ruolo internazionale;
 - b. gli O.A. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di 8 stagioni sportive.

entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

- a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5;
- b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;
- c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 40 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.
2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento del limite di età di cui all'art. 36;
 - f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma

seguito.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5.

5. La C.A.N. 5 ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

d. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;

e. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;

f. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle

dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.

8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S..

Art. 37 - Visionature O.A.

1. Gli O.A. in forza alla C.A.N. 5, dovranno espletare la loro attività tecnica esclusivamente nel ruolo di competenza, garantendo un minimo di 8 visionature per ogni stagione sportiva.

2. Gli O.A. dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento, specifici per il calcio a 5, indetti dall'A.I.A.

3. Gli O.A. avvicendati dalla C.A.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 48 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.A.N. 5.

Art. 41 - Avvicendamenti degli O.A. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. 5 intervenute nel corso della stagione;

b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;

c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione

**TITOLO QUARTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL
"BEACH SOCCER"**

Art. 38 - Limiti di età

L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS

tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. 5;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico previsto per la C.A.N. 5.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Gli O.A. avvicendati dalla C.A.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 53 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.A.N. 5.

**TITOLO QUINTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL
"BEACH SOCCER"**

Art. 42 - Limiti di età

L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS.

Art 39 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.

Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N..

2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS è formato in base agli inserimenti e agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restando le seguenti indicazioni di massima:

- inserimenti in numero di 5;
- avvicendamenti in numero di 5.

Il Comitato Nazionale, entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, su proposta della C.A.N. BS, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A., del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire inappellabilmente l'idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di idoneità alla funzione di arbitro effettivo di beach soccer non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti arbitri effettivi di BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta.

3. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 7.

Art. 40 – Passaggi alla C.A.N. BS

1. Possono essere proposti alla C.A.N. BS per svolgere attività nei ruoli del beach soccer nazionale, gli A.E. in possesso dei seguenti requisiti:

a. alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione:

Art. 43 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.

Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N..

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva.

Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo.

Art. 44 – Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli

- aver compiuto il 25° anno di età;
- non aver compiuto il 35° anno di età;
- b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5;
- c. essere in possesso di altri requisiti previsti dal Comitato Nazionale.

Art. 41 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS;
- b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
- c. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.

candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;

b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 45 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS;
- b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
- c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
- d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.

Art. 42 - Avvicendamenti dal ruolo

1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. BS avvicenderà dal ruolo:
 - a. gli A.E. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di dieci stagioni nel campionato nazionale di beach soccer e non facciano parte del ruolo internazionale;
 - b. gli O.A. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di 8 stagioni sportive ovvero non abbiano svolto, per causa loro imputabile, attività per almeno cinque gare di competenza della C.A.N. BS per ciascuna stagione sportiva.
2. Gli A.E. e gli O.A. avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.

sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.

Art. 46 - Avvicendamenti di A.E. e O.A. dalla C.A.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.
2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. per superamento del limite di età di cui all'art. 42;
 - f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel

primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

g. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;

h. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;

i. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una

delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.

7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico della C.A.N. BS.

8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dimissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

9. Gli A.E. e gli O.A. avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.

10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.

40, comma 8.

**TITOLO QUINTO
ATTRIBUZIONE E COMPETENZE
DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI**

ART. 43 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazione delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

- a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
- b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- c) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai

**TITOLO SESTO
ATTRIBUZIONE E COMPETENZE
DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI**

ART. 47 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazione delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

- a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
- b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il calcio a 5, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di

sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A..

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A..

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P..

Il Presidente suddetto ha facoltà di delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 17, 24, 30 e 38; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R / O.T.P.;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A..

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A..

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P..

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Regolamento, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con

L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.

L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.

4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

5. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Art. 44 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale

All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
- b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
- c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
- d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 8.

Art. 45 – Modulistica e programmi informatici

funzioni di O.T.S.

5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.

6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S..

Art. 48 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale

All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
- b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
- c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
- d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Art. 49 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.

Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 46 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Art. 47 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.

2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza.

Art. 48 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.

Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 50 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Art. 51 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.

2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza.

Art. 52 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Art. 49 - Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 50 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:

a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;

b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;

c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;

d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;

f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;

g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;

h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione.

2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:

a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;

b. designare gli O.A.;

c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;

Art. 53- Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 54 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:

a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;

b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;

c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;

d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;

f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;

g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;

h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione.

2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:

a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle

d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S..

Art. 51 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.

2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:

a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;

b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.

3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R, nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 52 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'O.T.R. e all'O.T.P.

designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;

b. designare gli O.A.;

c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;

d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S..

Art. 55 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.

2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:

a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;

b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.

3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R, nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 56 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'

le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 53 - Riunioni di carattere informativo

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.

2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 54 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 55 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:

a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;

b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;

c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;

d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 57 - Riunioni di carattere informativo

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.

2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 58 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 59 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:

a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;

b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;

c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;

d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie

Art. 56 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.

2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.

3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 4 e 6 del Regolamento A.I.A. anche:

a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 4 del Regolamento A.I.A.;

b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A..

Art. 57 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.

2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 44, comma 3.

3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P..

Art. 58 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di

cause che dovranno essere specificate.

Art. 60 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.

2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.

3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 8 del Regolamento A.I.A. anche:

a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 6, del Regolamento A.I.A.;

b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A..

Art. 61 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.

2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 47, comma 3.

3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P..

Art. 62 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle

Trento e di Bolzano

b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;

c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai comma a) e b);

c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 59 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.

2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 60 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:

a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51;

b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al

Province autonome di Trento e di Bolzano

b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;

c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai comma a) e b);

c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 63 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.

2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 64 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:

a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 55;

b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato

termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età;

c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;

d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;

e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

NORME TRANSITORIE

Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo al superamento del controllo di conformità del Consiglio Federale.

Ferma la composizione degli organici annualmente determinati dal Comitato Nazionale per gli Organi Tecnici Nazionali, agli A.E, A.A e O.A.:

a) a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. A dal 1° luglio 2010, sono applicati i limiti massimi di permanenza e di età previsti dalle norme di funzionamento vigenti fino al 30/6/2010, detratto il periodo di permanenza alla C.A.N. già maturato al 30/06/2010;

b) a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. B a far data dal 1° luglio 2010, possono, senza necessità di specifica deroga, essere confermati e proposti per il passaggio alla CAN A anche se di età superiore a quella prevista dai presenti articoli 20 e 23 NFOT. Quanto al limite massimo di permanenza nel ruolo C.A.N. B, a decorrere dalla stagione 2010/11 si applicano ai predetti associati le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 31 NFOT. In ogni caso, la permanenza alla CAN B non potrà superare il periodo massimo di permanenza previsto dalla normativa vigente fino al 30/6/2010 per A.E., A.A. (10 stagioni) e O.A. (8 stagioni) sommando i due periodi alla cessata C.A.N. e alla C.A.N. B.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente

medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età;

c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;

d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;

e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

NORME TRANSITORIE

Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo al superamento del controllo di conformità del Consiglio Federale.

1) Ferma la composizione degli organici annualmente determinati dal Comitato Nazionale per gli Organi Tecnici Nazionali, agli A.E, A.A e O.A. a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. A dal 1° luglio 2010, sono applicati i limiti massimi di permanenza e di età previsti dalle norme di funzionamento vigenti fino al 30/6/2010, detratto il periodo di permanenza alla C.A.N. già maturato al 30/06/2010;

2) L'inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall'art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Per la sola stagione sportiva 2019/2020 possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo..

3) Le norme del presente Regolamento sono applicate dalla data della sua entrata in vigore per la formazione degli organici della stagione sportiva 2020/2021.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale

Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

del presente testo.

REGOLAMENTO SANITARIO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p style="text-align: center;">REQUISITI FISICI PER L'ATTIVITÀ DI ARBITRO, ASSISTENTE E OSSERVATORE ARBITRALE</p> <p>3. Per l'espletamento dell'attività di O.A. è necessario:</p> <p>a. l'assenza di malattie incompatibili o controindicate con l'attività di osservatore arbitrale;</p> <p>b. un visus minimo di 16/10 complessivi, con almeno 6/10 per l'occhio peggiore, anche se ottenuto con correzione con lenti a contatto od occhiali;</p> <p>c. una capacità uditiva nella norma anche se corretta con dispositivi acustici.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p style="text-align: center;">REQUISITI FISICI PER L'ATTIVITÀ DI ARBITRO, ASSISTENTE, OSSERVATORE ARBITRALE ED ARBITRO EFFETTIVO VAR PRO</p> <p>3. Per l'espletamento dell'attività di O.A. devono ricorrere le seguenti condizioni:</p> <p>a. l'assenza di malattie incompatibili o controindicate con l'attività di osservatore arbitrale;</p> <p>b. un visus minimo di 16/10 complessivi, con almeno 6/10 per l'occhio peggiore, anche se ottenuto con correzione con lenti a contatto od occhiali;</p> <p>c. una capacità uditiva nella norma anche se corretta con dispositivi acustici.</p> <p>4. Per l'espletamento dell'attività di A.E. VAR PRO devono ricorrere le seguenti condizioni:</p> <p>a. l'assenza di malattie incompatibili o controindicate con l'attività di arbitro effettivo VAR PRO;</p> <p>b. un visus minimo di 18/10 complessivi, con almeno 8/10 per l'occhio peggiore, anche se ottenuto con correzione con lenti a contatto od occhiali;</p> <p>c. una capacità uditiva nella norma anche se corretta con dispositivi acustici.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p style="text-align: center;">MODALITÀ DELLE VISITE MEDICHE</p> <p>3. Arbitri, Assistenti ed Osservatori Arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p style="text-align: center;">MODALITÀ DELLE VISITE MEDICHE</p> <p>3. Arbitri, Assistenti, Osservatori Arbitrali e Arbitri effettivi VAR PRO a disposizione degli</p>

<p>a) Tutti gli Arbitri e Assistenti Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. devono produrre annualmente un attestato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica per arbitro di calcio rilasciato dalla A.S.L. (Servizio di Medicina dello Sport) di competenza o da un centro della F.M.S.I. convenzionato, a norma dei D.M.18.12.82 o da altri che siano in possesso delle relative autorizzazioni regionali o comunque legalmente riconosciuti e non possono essere impiegati se non in possesso di valido certificato.</p> <p>Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7, gli arbitri e gli assistenti devono essere sottoposti a visita medica da parte della Commissione Bio-Medica in occasione del raduno pre-campionato dell'O.T.N. di competenza. e, ove ritenuto opportuno, anche nel corso del campionato.</p> <p>b) Gli Osservatori Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. sono sottoposti, annualmente e in occasione del raduno pre-campionato, a visita medica ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7.</p>	<p><i>Organi Tecnici Nazionali.</i></p> <p>a) Tutti gli Arbitri e Assistenti Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. devono produrre annualmente un attestato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica per arbitro di calcio rilasciato dalla A.S.L. (Servizio di Medicina dello Sport) di competenza o da un centro della F.M.S.I. convenzionato, a norma dei D.M.18.12.82 o da altri che siano in possesso delle relative autorizzazioni regionali o comunque legalmente riconosciuti e non possono essere impiegati se non in possesso di valido certificato.</p> <p>Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7, gli arbitri e gli assistenti devono essere sottoposti a visita medica da parte della Commissione Bio-Medica in occasione del raduno pre-campionato dell'O.T.N. di competenza. e, ove ritenuto opportuno, anche nel corso del campionato.</p> <p>b) Gli Osservatori Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. sono sottoposti, annualmente e in occasione del raduno pre-campionato, a visita medica ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7.</p> <p>c) Gli arbitri effettivi VAR PRO devono produrre annualmente un certificato di idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie e non possono essere impiegati se non in possesso di valido certificato.</p> <p>Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7, gli arbitri effettivi VAR PRO devono essere sottoposti a visita medica da parte della Commissione Bio-Medica in occasione del raduno pre-campionato della CAN A. e, ove ritenuto opportuno, anche nel corso del campionato.</p>
---	--

REGOLAMENTO A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Capo secondo: qualifiche arbitrali</p> <p>Art. 42 Inquadramento 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) assistente arbitrale; e) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: f) arbitro benemerito; g) dirigente benemerito; h) arbitro fuori ruolo.</p> <p>2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell'ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza o della dimora abituale o del domicilio del richiedente. Può essere, altresì, richiesto il trasferimento ad altra sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da</p>	<p>Capo secondo: qualifiche arbitrali</p> <p>Art. 42 Inquadramento 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) arbitro effettivo VAR PRO; e) assistente arbitrale; f) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: g) arbitro benemerito; h) dirigente benemerito; i) arbitro fuori ruolo.</p> <p>2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell'ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza o della dimora abituale o del domicilio del richiedente. Può essere, altresì, richiesto il trasferimento ad altra sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da</p>

parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di conflitto, ogni decisione spetta al Comitato Nazionale.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

Art. 43 Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno alla data di effettuazione degli esami (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà);

b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;

parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di conflitto, ogni decisione spetta al Comitato Nazionale.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

Art. 43 Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno alla data di effettuazione degli esami (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà);

b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;

c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari, complessivamente, più gravi della sospensione per oltre un anno;

d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti, di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA.

2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.

3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.

4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.

5. Le Commissioni d'esame sono composte:

a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o di chi fa le veci;

b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.

Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi

c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari, complessivamente, più gravi della sospensione per oltre un anno;

d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti, di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA.

2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.

3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.

4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.

5. Le Commissioni d'esame sono composte:

a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o di chi fa le veci;

b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.

Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi

Tecnici Nazionali, con esclusione degli avvicendati dalla CAI, non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 44 Arbitro Effettivo di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5.

2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività. Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva. In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati al primo anno, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale. A richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.

Art. 45 Arbitri Effettivi Beach Soccer

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici.

3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico

Tecnici Nazionali, con esclusione degli avvicendati dalla CAI, non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 44 Arbitri Effettivi di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5.

2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività. Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva. In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati al primo anno, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale. A richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.

Art. 45 Arbitri Effettivi Beach Soccer

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici.

3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico

nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 46 Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.

2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.

In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano compiuto almeno venti anni e abbiano anzianità non inferiore tre stagioni sportive, gli Assistenti Arbitrali e gli Arbitri Effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali.

3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dimessi dagli OOTTNN ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.

4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici

nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 45-bis Arbitri Effettivi VAR PRO

1. La qualifica di arbitro effettivo VAR PRO si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A.

2. Possono essere inseriti nel ruolo degli arbitri effettivi VAR PRO esclusivamente gli arbitri effettivi avvicendati dalle Commissioni Arbitri Nazionali per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dalle Norme di Funzionamento e con le modalità ivi fissate.

3. Gli arbitri effettivi VAR PRO dimessi dalla CAN A non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 46 Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.

2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.

In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano compiuto almeno venti anni e abbiano anzianità non inferiore tre stagioni sportive, gli Assistenti Arbitrali e gli Arbitri Effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali.

3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dimessi dagli OOTTNN ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.

4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici

Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.

Art. 47 Osservatori arbitrali

1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.

2. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, e assistenti arbitrali che abbiano compiuto i 30 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività, possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.

Art. 47 Osservatori arbitrali

1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45-bis.

2. Al termine della stagione sportiva nella quale gli arbitri effettivi VAR PRO cessano le funzioni di *video assistant referee* e, in ogni caso, compiono il 50° anno di età sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.

3. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, e assistenti arbitrali che abbiano compiuto i 28 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività, possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

4. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano compiuto i 28 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.

Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la

3. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dimissioni dalla CAN BS.

4. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nel primo comma ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel secondo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso e/o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

5. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo alla data di dimissione dall'OTN e dalla data del provvedimento presidenziale.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e della prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza

decisione non soggetta a ricorso.

5. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dimissioni dalla CAN BS.

6. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nei commi 1, 2 e 4 ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel terzo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer, effettivi VAR PRO e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso e/o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

7. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

8. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e della prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza

al corso e/o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del SIN, i componenti della Commissione Esperti Legali che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. q), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, sia per quanto attiene l'attività amatoriale e ricreativa, sia per quanto concerne le gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50esimo anno di età e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.

10. E' facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e che abbiano compiuto il 70° anno d'età.

11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono,

al corso e/o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

9. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del SIN, i componenti della Commissione Esperti Legali che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e delle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

10. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. q), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

11. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, sia per quanto attiene l'attività amatoriale e ricreativa, sia per quanto concerne le gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50esimo anno di età e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.

12. E' facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e che abbiano compiuto il 70° anno d'età.

13. Gli osservatori arbitrali che ricoprono,

previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

14. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.